

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 febbraio 2019, n. 177

**Diritto annuo da corrispondere per l'attività di ricerca (art. 7 L.R. 44/75) e coltivazione (art. 22 L.R. 44/75) delle acque minerali e termali ai sensi art. 28 L.R. 30 Aprile 2009 n. 10. (Anno 2018).**

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, Stea Giovanni Francesco, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Attività Estrattive, confermata dal Dirigente della Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche riferisce quanto segue:

L'art. 28 della Legge Regionale 30 aprile 2009, n. 10 ha apportato modifiche alla L.R. 28 Maggio 1975, n. 44 (Disciplina delle attività di ricerca e coltivazione delle acque minerali e termali) in ordine al diritto annuo da corrispondere per l'attività di ricerca (art. 7 L.R. 44/75) e coltivazione (art. 22 L.R. 44/75) delle acque minerali e termali stabilendo, inoltre, che il diritto annuo succitato, deve essere determinato annualmente con delibera di Giunta Regionale.

Per l'anno 2009 il diritto annuo è stato determinato dallo stesso art. 28 della L.R. 10/2009 fissandolo in € 30,00 per l'attività di ricerca e in € 50,00 per la coltivazione delle acque minerali e termali.

Per l'anno 2010 il diritto annuo è stato fissato con Delibera di Giunta n. 1314 del 03.06.2010 in € 130,00, per ettaro o frazione di ettaro, a carico delle Ditte che provvedono all'imbottigliamento delle acque minerali, mentre per quelle destinate ad "altri usi", il diritto annuo è stato fissato in € 100,00, sempre per ettaro o frazione di ettaro. Inoltre, il diritto annuo per le attività di ricerca è stato fissato a € 60 per ettaro o frazione di ettaro. Tali importi sono rimasti invariati anche per l'anno 2011, 2012 (D.G.R. n.1023/2012), 2013 (D.G.R. 231/2013) e 2014 (D.G.R. 196/2014) e 2017 (D.G.R. 1427/2017).

Considerato che i diritti annui unitari di concessione attualmente applicati dalla Regione Puglia sono significativamente più ridotti rispetto a quelli mediamente applicati sul territorio nazionale e che è stata proposta una modifica all'art. 22 della L.R. 44/75 che introduce nuovi e diversi criteri di determinazione dei diritti annui, segnatamente commisurati anche ai volumi idrici emunti.

Sulla base di tali premesse, per l'anno 2018 si ripropone il deliberato del provvedimento RSU/DEL/2018/n°00025 predisposto, ma non approvato entro la fine del 2018 dalla Giunta Regionale, ritenendo opportuno incrementare del 15% i canoni applicati nel 2017 definendoli come segue:

- così come definito dall'art. 7 della l.r. 44/75, come sostituito dal comma 1 art. 28 l.r. 10/2009, in € 69.00 (euro sessanta nove/00) per ogni ettaro o frazione di ettaro compreso nel permesso di ricerca delle acque minerali e termali, fino all'approvazione della nuova legge.
- così come definito dall'art. 22 della l.r. come sostituito dal comma 3 art. 28 l.r. 10/2009, fino all'approvazione della nuova legge, in:
  - o € 149.50 (euro centoquarantanove/50), per ogni ettaro o frazione di ettaro compreso nella concessione di acque minerali e/o termali, a carico delle ditte che utilizzano le acque per l'imbottigliamento;
  - o € 115.00 (euro centoquindici/00), per ogni ettaro o frazione di ettaro compreso nella concessione per l'utilizzo acque minerali e/o termali, a carico delle ditte che utilizzano le acque per "altri usi" (così come definiti in premessa).

I versamenti dovranno essere eseguiti presso i seguenti riferimenti bancari:

Codice IBAN: IT51 COBO 6904 0131 0000 0046 029

Codice BIC (per bonifici esteri): BCITITMM

Causale: Diritto annuo per Permesso di ricerca e/o Concessione di acque minerali e termali anno 2018.

Per agevolare il pagamento della tariffa è prevista, previo autorizzazione della Sezione Rifiuti e Bonifiche - Servizio Attività Estrattive, la rateizzazione delle somme dovute alla Regione, secondo quanto disposto dalla L.R. n. 28/2001 concernente "Riforma dell'ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli", che all'articolo 72 prevede la rateizzazione di recuperi, revoche o rimborsi di somme.

La citata norma regionale stabilisce che le somme vengano introitate maggiorate degli interessi legali e che il versamento dilazionato possa avvenire sino a un massimo di ventiquattro mensilità "allorquando, risultando impossibile la riscossione immediata e integrale degli stessi, sussiste la convenienza per l'Amministrazione regionale al recupero dilazionato"

**COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 e s.m.i.**

La presente deliberazione comporta implicazioni di natura finanziaria in entrata a favore del Bilancio Regionale. Le suddette entrate saranno accertate nel momento del realizzo al capitolo di entrata 3061150. All'accertamento contabile delle entrate rateizzate, da iscrivere per la quota capitale al cap. 3061150 e per la quota interessi al cap. 3072009, si provvederà con atto dirigenziale della competente Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche (oppure Servizio Attività estrattive), sulla base dell'esigibilità dell'obbligazione di entrata ai sensi del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al d.lgs 118/11 e s.m.i.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui all'art. 4, comma 4, lettera F) della L.R. n. 7/97.

**LA GIUNTA**

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al ramo;  
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento del Dirigente del Servizio Attività Estrattive e del Dirigente della Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche che ne attestano la conformità alla vigente legislazione;  
A voti unanimi espressi nei modi di legge

**DELIBERA**

- di approvare e fare propria la proposta dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente che qui si intende integralmente riportata;
- di determinare per l'anno 2018 il diritto annuo, così come definito dall'art. 7 della l.r. 44/75, come sostituito dal comma 1 art. 28 l.r. 10/2009, in € 69.00 (euro sessantanove/00) per ogni ettaro o frazione di ettaro compreso nel permesso di ricerca delle acque minerali e termali, fino all'approvazione della nuova legge.
- di determinare per l'anno 2018 il diritto annuo, così come definito dall'art. 22 della l.r. 44/75, come sostituito dal comma 3 art. 28 l.r. 10/2009, fino all'approvazione della nuova legge, in:
  - o € 149.50 (euro centoquarantanove/50), per ogni ettaro o frazione di ettaro compreso nella concessione di acque minerali e/o termali, a carico delle ditte che utilizzano le acque per l'imbottigliamento;
  - o € 115.00 (euro centoquindici/00), per ogni ettaro o frazione di ettaro compreso nella concessione per l'utilizzo acque minerali e/o termali, a carico delle ditte che utilizzano le acque per "altri usi" (così come definiti in premessa).
- I versamenti dovranno essere eseguiti presso i seguenti riferimenti bancari entro la data del 31.01.2019:

Codice IBAN: IT51 C030 6904 0131 0000 0046 029

Codice BIC (per bonifici esteri): BCITITMM

Causale: Diritto annuo per Permesso di ricerca e/o Concessione di acque minerali e termali anno 2018.

- di demandare al Dirigente della Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche, la trasmissione degli atti al Servizio Contenzioso della Regione Puglia, qualora l'operatore ometta di versare il suddetto contributo;
- di demandare al Dirigente della Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche l'applicazione e la gestione di quanto stabilito con il presente provvedimento;
- di disporre la pubblicazione, a cura del Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche, sulle pagina web del Servizio;
- di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (B.U.R.P.) della presente deliberazione, ai sensi della L.R. n. 13/94, art. 6.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
ANTONIO NUNZIANTE